

SINTESI

Causa Majadallah c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 62094/00)

(in materia di applicazione nel procedimento penale dell'art. 512 c.p.p. - lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione: constatata la violazione dell'articolo 6, relativo al diritto ad un equo processo)

Fatto. Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione ad un processo penale in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese fuori del processo da persone successivamente irreperibili. Tali dichiarazioni erano state ritenute credibili dal giudice che ne aveva autorizzato la lettura in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in quanto confermate da una testimonianza resa da un poliziotto. La condanna era stata confermata in appello e il ricorso in cassazione del condannato era stato dichiarato inammissibile. Ad avviso del ricorrente, il processo non era stato equo essendo la condanna fondata esclusivamente su dichiarazioni di persone che, in modo del tutto prevedibile, si erano rese irreperibili successivamente allo svolgimento dei fatti.

Decisione. La Corte – premesso che non appartiene alla propria competenza la valutazione in ordine all'ammissibilità delle prove o alla colpevolezza del ricorrente, avendo, invece, la facoltà di considerare se il procedimento nel suo insieme sia stato equo e siano stati rispettati i diritti della difesa – ha affermato che l'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) postulano che l'imputato abbia un'occasione adeguata e sufficiente per contestare testimonianze a carico e interrogarne l'autore al momento della deposizione o successivamente. Perciò, i diritti della difesa subiscono una restrizione incompatibile con le garanzie dell'art. 6 CEDU quando una condanna si fonda unicamente o in misura determinante su deposizioni di persone che l'incolpato non ha potuto interrogare o far interrogare. Nella fattispecie, la condanna era fondata anche sulla testimonianza di un poliziotto che non aveva assistito ai fatti e che, quindi, si era limitato a riferire le dichiarazioni fatte dalle persone irreperibili. Inoltre, il proprietario del locale in cui i fatti si erano svolti, chiamato a deporre dalla difesa, non si era presentato in udienza e la difesa aveva rinunciato alla sua testimonianza.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU, considerato che le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalle persone irreperibili non risultavano corroborate da altre prove a carico del ricorrente in pubblico dibattimento e nel rispetto del contraddittorio.

Quanto ai danni materiali asseriti dal ricorrente, la Corte ha ritenuto di non poter individuare alcun nesso di causalità tra essi e la violazione constatata, non potendosi valutare a quale risultato sarebbe pervenuto il procedimento penale se la violazione della Convenzione non si fosse verificata. Del resto, ad avviso della Corte, nella fattispecie la constatazione di tale violazione costituisce una soddisfazione equa e sufficiente.

La Corte ha ribadito, inoltre, che quando riscontra che la condanna di un ricorrente è stata pronunciata all'esito di un processo non equo, in linea di principio il ristoro più appropriato per il ricorrente stesso sarebbe quello di consentire lo svolgimento in tempo utile di un nuovo processo, nel rispetto dell'art. 6 CEDU.

Infine, la Corte ha disposto il versamento al ricorrente di €7.300,00 da parte dello Stato italiano per spese giudiziarie.

